

DELIBERAZIONE C. C.
n. 169 del 21-3-90
allegato

COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO
Provincia di Firenze

R. Segretario

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE COMPRESSE NEL PIANO DI ZONA
PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - ART. 35 DELLA LEGGE
22.10.1971 N. 865

ART. 1

Scopo essenziale del presente Regolamento è quello di fissare norme atte a disciplinare la concessione delle aree comprese nei Piani di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare adottati ai sensi della legge 18.4.1962 n. 167, per il perseguimento delle finalità previste dalla legge 22.10.1971 n. 865, al fine di realizzare nel Comune di Borgo San Lorenzo un adeguato numero di alloggi ad equo fitto ed a basso costo unitario, nel rispetto di uno sviluppo edilizio preordinato e programmato sotto il profilo urbanistico.

ART. 2

Il Comune per disciplinare l'utilizzazione da parte dei concessionari del diritto di superficie e degli assegnatari del diritto di proprietà delle aree comprese nei Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare, effettuerà le assegnazioni dei terreni secondo le norme di cui al presente Regolamento.

ART. 3

Condizione pregiudiziale perchè un'area edificabile compresa nel P.E.E.P. sia oggetto di assegnazione agli aventi diritto è che siano realizzate dal Comune o direttamente dai Concessionari, con le modalità e nei termini stabiliti di volta in volta nelle singole convenzioni, le opere di urbanizzazione primaria.

BANDI DI PRENOTAZIONE

ART. 4

L'Amministrazione Comunale pubblicherà appositi bandi di prenotazione per la concessione e l'assegnazione dei terreni, che dovranno contenere:

- a) l'indicazione delle aree disponibili secondo il programma pluriennale di attuazione del piano suddivise in aree da concedersi in diritto di superficie o da assegnarsi in proprietà;
- b) gli oneri per l'acquisizione delle aree, sia con diritto di superficie che in proprietà e relative opere di urbanizzazione;
- c) i requisiti richiesti per la prenotazione;

- d) il contenuto delle domande;
- e) i documenti da allegare alle domande;
- f) le garanzie finanziarie richieste;
- g) i controlli e le prescrizioni di legge;
- h) il termine di scadenza per la presentazione delle domande di prenotazione;
- i) indicazione delle tipologie e degli indici.

CONTENUTO DELLE DOMANDE

ART. 5

Il richiedente deve indicare nella domanda una prima serie di dati generali validi per ogni soggetto, indipendentemente dalla sua natura giuridica ed una seconda serie di dati particolari caratteristici della categoria cui appartiene:

1) Dati generali da fornirsi per ogni categoria di soggetto richiedente (Ente pubblico, cooperativa, privato, impresa e società):

a) indicazione del soggetto richiedente (Ente pubblico, Cooperative a proprietà indivisa, Cooperative a proprietà divisa, singolo privato, Impresa o Società);

b) indicazioni di eventuali proprietà del richiedente all'interno del PEEP, soggette ad esproprio, con i relativi dati catastali;

c) indicazione se il soggetto intende realizzare gli alloggi per proprio uso o per rivenderli o per locarli, con le limitazioni previste nel presente Regolamento;

d) indicazione assolutamente non vincolante per il Comune, per eventuali preferenze in ordine alle zone o lotti da chiedere in assegnazione ed in ordine al regime della cessione delle aree in proprietà od in diritto di superficie;

e) indicazione dell'entità dell'intervento richiesto: numero degli alloggi e dei vani, volumetria complessiva prevista, eventuali servizi collettivi annessi alla realizzazione;

f) indicazione del tipo di finanziamento del quale il soggetto intende avvalersi (sovvenzione, contributo, mutuo agevolato, mutuo privato non agevolato, fondi propri) e della posizione nella quale si trova la relativa pratica all'atto della domanda.

2) Dati particolari per gli Enti Pubblici:

a) indicazione del tipo di intervento pubblico del quale l'Ente è stazione appaltante;

3) Dati particolari per le Cooperative:

a) indicazione del tipo di cooperativa (a proprietà divisa od indivisa);

b) indicazione del numero dei soci interessati all'intervento nel Piano di Zona e del nominativo del Presidente che deve inoltrare la domanda;

c) elenco riassuntivo dei soci effettivi o supplenti interessati all'intervento nel Piano di Zona e per ciascuno di essi, le unità costituenti il proprio nucleo familiare;

d) indicazione per tutti i componenti la cooperativa dei seguenti dati:

- cittadinanza italiana;
- residenza o luogo di lavoro;
- reddito familiare complessivo annuo;
- che nessuno dei soci o dei componenti il suo nucleo familiare possiede altri alloggi in proprietà od in uso, anche fuori dal Comune di Borgo San Lorenzo, adeguati alle esigenze del proprio nucleo familiare;

e) per la stesura degli elenchi e dei dati di cui ai punti precedenti c) e d) dovranno essere indicati soltanto i soci della cooperativa che non possiedono o non hanno in assegnazione alcun alloggio adeguato alle esigenze della propria famiglia. Quanto sopra dovrà essere specificato per tutti i componenti del nucleo familiare di ogni socio;

f) indicazione di eventuali proprietà della cooperativa, o dei singoli soci di essa, ricadenti in una delle zone del PEEP e qualora questo sia possibile, secondo le previsioni del piano, indicazione se la cooperativa intende avvalersi del diritto di preferenza di cui all'art. 35, comma XI, della legge 22.10.1971 n. 865 (solo per la richiesta di aree in proprietà).

4) Dati particolari per i singoli privati che intendono realizzare un alloggio ad uso del proprio nucleo familiare, su terreno in concessione od in proprietà:

a) cittadinanza italiana;

b) residenza o luogo di lavoro;

c) composizione del nucleo familiare;

d) reddito familiare complessivo annuo;

e) indicazione che nessuno dei richiedenti o dei componenti il

loro nucleo familiare possiede altri alloggi in proprietà od in uso anche fuori del Comune di Borgo San Lorenzo, adeguati alle esigenze del proprio nucleo familiare;

f) indicazioni di eventuali proprietà ricadenti in una delle zone del PEEP e, qualora questo sia reso possibile dalle previsioni del Piano, indicazione se il soggetto intende avvalersi del diritto di preferenza di cui all'art. 35, comma XI, della legge 22.10.1971 n. 865.

Per avvalersi del diritto di preferenza di cui al comma XI, dell'art. 35 della legge n. 865/1971 le Cooperative od i singoli privati dovranno dimostrare il titolo di proprietà dell'area alla data della deliberazione consiliare di adozione del PEEP.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

ART. 6

1) Per gli enti pubblici di cui all'art. 5, punto 2):

a) documento da cui risulti che l'Ente è stazione appaltante di un determinato intervento pubblico;

2) Per le Cooperative di cui all'art. 5, punto 3:

a) statuto o copia dell'atto costitutivo;

b) indicazione del numero dei soci interessati all'intervento del PEEP;

c) dichiarazione a firma del Presidente che la cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione, ed è costituita esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare di cui al D.P.R. 30.12.1972 n. 1035 ed alla legge 5.8.1978 n. 457 e successive integrazioni sia per le aree concesse in proprietà che per quelle assegnate in diritto di superficie;

d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da parte del Presidente della Cooperativa che sotto la propria responsabilità specifici per ogni socio interessato all'intervento del Piano di Zona:

- se è cittadino italiano;

- il luogo di residenza ed il luogo di lavoro;

- le unità di cui è composto il nucleo familiare;

- il reddito familiare complessivo annuo;

- che nessuno dei soci o dei componenti il suo nucleo familiare

possiede altri alloggi in proprietà od in uso anche fuori dal Comune di Borgo San Lorenzo, adeguati alle esigenze del proprio nucleo familiare;

- quali soci componenti abbiano eventualmente ottenuto l'assegnazione di proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi, dallo Stato o da altro Ente pubblico;

e) garanzie offerte per il completo finanziamento del fabbricato (promessa di mutuo e di finanziamento, fidejussione bancaria, deposito bancario, ecc.):

3) Per i singoli privati che intendono realizzare un alloggio per il proprio nucleo familiare (in proprietà od in concessione) di cui al punto 4) del precedente art. 5:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di residenza;

c) stato di famiglia;

d) documentazione da cui si possono desumere gli elementi per la determinazione dei cespiti tassabili, di qualunque natura, del richiedente e dei componenti il proprio nucleo familiare;

e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma dell'interessato con la quale viene attestato che sussistono in favore suo e dei componenti il nucleo familiare, i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare e che nè l'interessato nè alcuno dei componenti il nucleo ha mai ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi dallo Stato o da altro Ente pubblico;

f) garanzie offerte per il completo finanziamento del fabbricato (promessa di mutuo o di finanziamento, fidejussione bancaria, deposito bancario, ecc.):

4) Per le Imprese e Società:

a) garanzie offerte per il completo finanziamento del fabbricato (promessa di mutuo o di finanziamento, fidejussione bancaria, deposito bancario, ecc.).

ART. 7

L'Amministrazione si riserva di effettuare eventuali accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni e delle relative documentazioni.

ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE

ART. 8

- a) Possono ottenere in concessione le aree per la costruzione di edifici per uso proprio, per essere rivenduti o per essere dati in locazione: Enti pubblici operanti nel settore, cooperative edilizie a proprietà divisa od indivisa, singoli privati ed imprese di costruzione. L'assegnazione è subordinata al possesso da parte dei singoli privati od acquirenti e dei soci delle cooperative dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione degli alloggi economici e popolari;
- b) l'assegnazione dell'area di concessione avviene mediante delibera del Consiglio Comunale con contemporanea determinazione del contenuto della convenzione, da stipularsi per atto pubblico e da trascrivere presso il competente ufficio dei Registri Immobiliari, tra il comune ed il concessionario;
- c) regime degli immobili sulle aree date in concessione: proprietà dei singoli immobili realizzati, concessione del diritto di superficie del terreno, per 99 anni eventualmente prorogabili per una durata massima non superiore a quella originaria;
- d) possibilità di vendita: gli alloggi così realizzati possono essere venduti o locati con prezzi, canoni e modalità di cui al successivo art. 9, punti d) ed e) del presente regolamento.

ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ

ART. 9

- a) I soggetti che possono ottenere la cessione in proprietà delle aree sono: le cooperative edilizie, i singoli privati, le imprese e i loro consorzi. La cessione è subordinata al possesso, da parte dei singoli, dei singoli acquirenti e dei soci delle cooperative, dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione degli alloggi economici e popolari (art. 35, comma XI della L. 865/1971, art. 2 del D.P.R. 1035/1972, artt. 20 e 21 L. 5.8.1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni);
- b) l'assegnazione dell'area in diritto di proprietà avviene mediante deliberazione del Consiglio Comunale e con successiva stipula tra Comune e concessionario della relativa convenzione;
- c) possibilità di vendita:
- 1) da 0 a 10 anni : nessuna;
 - 2) da 10 a 20 anni : vendita solamente a soggetti aventi i requisiti di legge per ottenere l'assegna -

zione di alloggi economici e popolari, secondo i prezzi fissati dall'UTE;

3) dopo 20 anni : a tutti con il pagamento al Comune della differenza - stabilita con perizia dello Ufficio Tecnico del Comune - fra il valore di mercato dell'area al momento della vendita e il prezzo di acquisizione a suo tempo pagato dall'assegnatario al Comune, rivalutato con i dati ISTAT.

d) possibilità di locazione:

- 1) da 0 a 20 anni : solo a favore di soggetti aventi requisiti di legge per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, secondo i canoni fissati dalla legge 392/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) oltre i 20 anni : a tutti, ma solo dopo che sia stata pagata la differenza di cui al punto 3) del precedente paragrafo d).

CRITERI DI PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE

ART. 10

1) I soggetti beneficiari di cessione di aree per E.R.P. vengono scelti in linea generale secondo la seguente scala di preferenza:

- 1) Ente Pubblico;
- 2) ATER;
- 3) Cooperativa a proprietà indivisa;
- 4) Cooperativa a proprietà divisa;
- 5) Singolo privato;
- 6) Impresa o Società privata.

2) Ulteriori criteri di priorità sono i seguenti:

a) a parità di punteggio si dà la precedenza agli Enti Pubblici, ATER e Cooperative a proprietà indivisa, rispetto a tutte le altre categorie, così come stabilito dall'art. 35 della legge 865/1971. Questo tipo di priorità è però limitato alle sole aree in diritto di superficie;

b) priorità per motivi socio-economici alla cooperativa a proprietà divisa rispetto ai singoli privati ed alle imprese;

c) priorità per le cooperative di qualunque tipo, con reddito medio familiare più basso;

d) priorità alle cooperative ed ai singoli che hanno la residenza od il posto di lavoro nel Comune;

e) priorità per motivi sociali alle cooperative formate da soci appartenenti alla categoria delle "giovani coppie" e degli "anziani";

f) priorità per motivi sociali legati soprattutto al problema della migrazione interna al Comune per quelle cooperative nelle quali è presente in modo incisivo una base sociale formata da persone residenti nella frazione interessata al PEEP.

PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA NELLA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE

ART. 11

I punteggi vanno così assegnati:

A)	Enti pubblici operanti nel settore: per tutti gli enti	punti	20
B)	Cooperative:		
	1) Costituzione:		
	a) cooperative a proprietà indivisa	punti	3
	b) cooperative a proprietà divisa o mista	punti	0
	2) Maggiore anzianità di costituzione: Per ogni anno di anzianità maturato sarà attribuito il punteggio di 0,10. Non si terrà conto delle frazioni inferiori all'anno.		
	Massimo punteggio attribuibile	punti	2
	3) Numero dei soci componenti la cooperativa interessati all'intervento del piano di zona con residenza o posto di lavoro nel Comune:		
	a) uguale o superiore al 90%	punti	3
	b) uguale o superiore al 70%	punti	2
	c) uguale o superiore al 50%	punti	1
	d) inferiore al 50%	punti	0
	4) Per i soli interventi di E.R.P. riguardanti frazioni del Comune, numero dei soci interessati con residenza o posto di lavoro nella stessa frazione. Il riferimento percentuale risulta dal rapporto soci/alloggi da realizzare.		
	a) uguale o superiore al 90%	punti	3
	b) uguale o superiore al 70%	punti	2
	c) uguale o superiore al 50%	punti	1

d) inferiore al 50% punti 0

Per frazione si fa riferimento alle circoscrizioni elettorali alle quali appartiene la frazione medesima.

- 5) Reddito familiare medio della Cooperativa rispetto a quello fissato dal C.E.R. per l'ottenimento dei finanziamenti pubblici per l'edilizia economica e popolare:
- a) al di sotto dello 0,70%..punti 3
 - b) da 0,70 a 0,85% punti 2
 - c) da 0,85 a 1% punti 1
 - d) oltre 1% punti 0
- 6) Base sociale dedotta dalla dichiarazione della cooperativa che attesta i soci interessati allo intervento nel piano di zona, alla data prefissata nel bando:
- a) oltre i 60 soci interessatipunti 1
 - b) da 40 a 59 soci interessati punti 0,75
 - c) da 20 a 39 soci interessati punti 0,50
 - d) meno di 20 soci interessati punti 0,25
- 7) Età media dei soci interessati:
- a) da 18 a 25 e da 60 ad 80 anni ed oltre . . . punti 2
 - b) da 25 a 30 e da 50 a 60 anni punti 1
 - c) da 30 a 50 anni punti 0

Il requisito della residenza o del posto di lavoro nel Comune o nella frazione deve sussistere con riferimento alla data di pubblicazione del bando.

C) Singoli privati che devono realizzare un alloggio per il proprio nucleo familiare:

- 1) Reddito medio per ogni componente il nucleo familiare rispetto a quello stabilito dal C.E.R. per l'assegnazione di finanziamenti pubblici per edilizia economica e popolare:
- a) al di sotto di 0,18.punti 3
 - b) da 0,18 a 0,21punti 2

- c) da 0,21 a 0,25 punti 1
- d) oltre 0,25 punti 0
- 2) Non titolari di diritti di proprietà di altre abitazioni anche fuori Comune e con riferimento a ciascun componente il nucleo familiare punti 1
- 3) Proprietari di abitazione non adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare punti 0,50
- 4) Residenza o posto di lavoro del richiedente nel Comune punti 0,50
- 5) Residenza o posto di lavoro del richiedente nella stessa frazione interessata dall'intervento punti 1

D) Imprese e Società:

- 1) per ogni 500 mc. o frazione superiore a 250 mc. di intervento (non saranno valutate le frazioni inferiori a 250 mc.) punti 0,10
- 2) In relazione alle condizioni di finanziamento piu' favorevoli alla realizzazione delle finalità e della legge per l'edilizia economica e popolare, l'apposita commissione comunale potrà attribuire punteggi fino ad un massimo di punti 4

PUNTEGGIO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA NELLA
CESSIONE IN PROPRIETA'

ART. 12

I punteggi vengono assegnati applicando gli identici criteri stabiliti dal precedente art. 10.

UTILIZZAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE AREE

ART. 13

Salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di dimensionamento e caratterizzazione degli alloggi economici e popolari per ogni alloggio da realizzare nell'ambito del P.E.E.P. non si possono superare i 95 mq. di superficie netta abitabile. Per "superficie netta abitabile" si intende quello determinato ai sensi del D.M. 822/1978.

ESAME DELLE DOMANDE

ART. 14

Scaduto il termine ultimo di presentazione delle domande, queste vengono preventivamente esaminate da un'apposita commissione

comunale, assegnando a ciascuna di esse il relativo punteggio, secondo i criteri fissati nei precedenti artt. 9, 10 e 11 e previo esame della accettabilità delle stesse. In base ai punteggi assegnati viene stabilito l'ordine di priorità per ogni piano di zona così suddiviso:

- a) concessione in superficie;
- b) concessione in proprietà.

ASSEGNAZIONE DELLE AREE

ART. 15

La Commissione per l'assegnazione delle aree di cui all'art. 13 è la V^a Commissione Permanente di cui all'art. 16 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con atto consiliare n. 110 del 26.3.1986, integrata con atto consiliare n. 182 del 26.5.1986.

La Commissione può interpellare sulle proprie deduzioni i soggetti assegnatari valutandone le osservazioni, prima di sottoporre le proprie deliberazioni al Consiglio Comunale.

La Commissione propone l'assegnazione delle aree al Consiglio Comunale che ne delibera la concessione.

A tutti gli assegnatari viene notificata tale concessione non appena la delibera consiliare sia divenuta esecutiva ai sensi di legge. A tale notificazione sarà pure allegato lo schema di convenzione con tutti i corrispettivi e le sanzioni da porsi a carico dell'assegnatario. Il soggetto, entro 30 giorni dalla data di notifica della delibera consiliare di cui sopra, deve provvedere a comunicare all'amministrazione comunale l'accettazione dell'assegnazione.

L'assegnatario dovrà sottoscrivere la convenzione nel termine che gli sarà indicato dall'Amministrazione Comunale.

Entro tre mesi dalla data di stipulazione della convenzione il concessionario predisporrà il progetto di ogni singolo edificio e lo presenterà al Sindaco per l'ottenimento della concessione edilizia prescritta.

Il progetto dovrà essere fatto sulla base delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. comunale vigente, del Piano di Zona, della convenzione e nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento edilizio del Comune e da quant'altro previsto dall'Amministrazione Comunale.

I lavori di costruzione di ogni singolo edificio dovranno essere iniziati entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione e dovranno essere ultimati entro 3 anni dalla data di comunicazione dell'inizio dei lavori stessi.

Il Sindaco in base a motivata richiesta scritta del concessionario o dell'assegnatario potrà concedere proroghe dei termini suddetti. Le proroghe eccedenti i 6 mesi dall'inizio dei lavori dovranno essere accordate dal Consiglio Comunale.

Il mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo comporta la revoca dell'assegnazione.

ASSEGNAZIONE DEI TERRENI PER PUBBLICI SERVIZI ED ATTREZZATURE DI CARATTERE COLLETTIVO

ART. 16

Le aree previste per la costruzione di servizi pubblici possono essere assegnate a chiunque solo in diritto di superficie. Si escludono ovviamente tutte le infrastrutture pubbliche di pertinenza comunale (scuole, biblioteche, ecc.).

Per tutti gli altri servizi (negozi, cinematografi, uffici, attrezzature per il tempo libero, ecc.) il terreno di pertinenza può venir dato in concessione ad enti pubblici o a privati. La concessione ad enti pubblici è a tempo indeterminato.

Per ottenere la concessione in diritto di superficie per una determinata area al fine di realizzarvi il previsto servizio, non è richiesto alcun requisito particolare al soggetto, ma solo che l'attrezzatura da realizzare rispetti la previsione del PEEP.

Per la cessione del diritto di superficie occorre indirizzare nei termini previsti dal bando, una domanda al Sindaco indicante:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) il servizio che il richiedente intende realizzare e la sua collocazione;
- c) la dimensione proposta per tale servizio;
- d) i mezzi economici con i quali si intende realizzare il servizio richiesto (con i fondi propri o con contributo pubblico).

Nel caso che l'interessato usufruisca di un contributo pubblico di qualunque natura, dovrà allegare documento dimostrante tale disponibilità.

La concessione provvisoria e quella definitiva delle aree per i servizi, vengono accordate con le stesse modalità di cui all'art. 14 e subordinatamente alla stipula di apposita convenzione da allegare alla deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'assegnazione definitiva.

Per la realizzazione di servizi pubblici è data priorità agli

interventi che vengano realizzati da soggetti facenti parte di Cooperative e che già esercitano nel Comune l'attività prevista nella richiesta.

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DA PORRE A CARICO
DEL CONCESSIONARIO

ART. 17

La concessione sia in diritto di superficie che in proprietà è soggetta ai seguenti corrispettivi a carico del concessionario:

a) pagamento del prezzo di cessione dell'area oggetto della concessione, stabilito dal Comune a norma dell'art. 14 del D.L. 55/1983, convertito nella legge n. 131/1983 e successive modificazioni;

b) pagamento degli oneri per l'urbanizzazione primaria e la competente quota per la secondaria che saranno computati al momento della concessione dell'area a norma dell'art. 16, comma IV, della legge regionale n. 41/1984 e successive modificazioni;

c) in alternativa a quanto disposto al punto b), le opere di urbanizzazione potranno essere eseguite dal concessionario direttamente con le modalità stabilite dalla convenzione e dalle deliberazioni comunali.

ART. 18

NORMATIVA DI RIMANDO

Per la definizione dei concetti di "nucleo familiare", "alloggio non adeguato", "non titolarità di diritti di proprietà nel Comune o in altre località" e per quant'altro non espressamente e più favorevolmente definito, previsto e normato dal presente Regolamento, si rimanda a quanto stabilito e contenuto nella L.R. n. 25 del 4.5.1989.-